

reato previsto dagli artt. 570, comma 2, cod. pen., limitatamente al periodo novembre 2010- settembre 2013.

All'imputato è contestato di essersi allontanato dalla casa familiare nel novembre del 2010, sottraendosi in tal modo agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale, e di non avere versato alcunchè alla moglie ed al figlio minore, così facendo mancare i mezzi di sussistenza, perseverando tale condotta anche quando il figlio era divenuto maggiorenne, ma non economicamente autonomo.

2. Ha proposto ricorso l'imputato articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.

La Corte non avrebbe considerato che l'imputato, piuttosto che eseguire il bonifico mensile, avrebbe versato nel tempo, seppur con causali diverse da quelle del contributo al mantenimento, in favore della moglie e del figlio rilevanti somme di denaro – come l'intero ricavato della vendita di un camper, ovvero come il versamento sul conto della moglie della somma ricevuta dal fondo che aveva acceso in favore del figlio; né sarebbe stata valutata che l'imputato aveva lasciato in favore dei famigliari la propria casa con tutti i mobili e gli arredi.

Si evidenzia che le somme e le provviste corrisposte sarebbero superiori alla somma dei versamenti che l'imputato avrebbe dovuto versare mensilmente; sul punto la motivazione sarebbe viziata e i fatti riportati in denuncia sarebbero stati ritenuti attendibili nonostante l'assoluzione per il reato di maltrattamenti per il quale pure era stata presentata denuncia.

Né sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza che il Pubblico Ministero avesse chiesto per i fatti per cui si procede richiesta di archiviazione, di cui viene riportato il contenuto.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna.

La Corte, pur dando atto del motivo di appello, sarebbe silente.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa sul presupposto che la condotta non potesse considerarsi occasionale.

3. È stata trasmessa una corposa memoria nell'interesse dell'imputato con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, che ha valenza assorbente rispetto agli altri.

2. La Corte di appello ha dato atto come l'imputato avesse dedotto, proprio per il periodo di tempo in contestazione, di aver "di fatto" garantito al figlio la somma mensile di 250 euro - nel periodo novembre 2010- agosto 2013 - e di aver "conferito ..denari tratti dalla vendita di un'automobile e di un fondo assicurativo, liquidato nel 2011, conferito integralmente alla moglie e, pro quota (euro 10.000) al figlio".

Rispetto a detta questione, la Corte di appello ha tuttavia confermato il giudizio di responsabilità sulla base dell'assunto secondo cui, da una parte, l'imputato non avrebbe corrisposto una "somma fissa, concordata- per il periodo in cui i coniugi s'erano separati soltanto di fatto- con la moglie, perché fossero garantiti i mezzi di sussistenza in favore del figlio minore" (così testualmente la Corte a pag. 4 della sentenza impugnata), e, dall'altra, perché il figlio non avrebbe potuto trarre "fonte di sostentamento" dalla somma derivante dal fondo in quanto "non immediatamente fruibile".

3. Si tratta di una motivazione viziata.

La prova della mancanza dei mezzi di sussistenza del figlio è stata fatta sostanzialmente discendere dall'inadempimento formale consistente nella mancata corresponsione mensile delle somme, senza tuttavia spiegare perché quanto versato dall'imputato in quello stesso periodo non dovesse essere valutato al fine della verifica dell'elemento oggettivo del reato e, sotto altro profilo, di quello soggettivo e, ancora, ai fini della prova dell'inadempimento colpevole (sul tema, tra le altre, Sez. 6, n. 4960 del 21/10/2014, dep. 2015, S. Rv. 262157).

Ciò che in particolare non è stato accertato è se, al di là dell'inadempimento formale, l'imputato abbia fatto mancare in concreto i mezzi di sussistenza al proprio figlio e, posto che lo abbia fatto, se lo abbia fatto per tutto il periodo in contestazione e se lo abbia fatto con dolo, tenuto conto delle somme comunque destinate al minore e al coniuge.

Né è stato spiegato quale sia il senso dell'affermazione secondo cui le somme del fondo non sarebbero state immediatamente fruibili.

4. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, ai fini penali, senza rinvio essendosi il reato estinto per prescrizione, e, quanto ai fini civili, con rinvio al giudice competente.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, l'11 maggio 2022.

Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri



Il Presidente

Massimo Ricciarelli

